



AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

CONFERENZA dell'A.ato6 "ALESSANDRINO"

OGGETTO: Approvazione documenti per la determinazione tariffaria, anni 2016/2019 comuni "Ex-CIPE".

Adunanza del 28/02/2018

Verbale n° 12/2018

Prot. N. 324 del 01/03/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 17,00 nella Sala riunioni dell'A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell'A.ato6, prot. n° 216 in data 16/02/2018 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza dell'A.ato6 "Alessandrino".

Ente	Rappresentanza totale	Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.	Rappres.
a.t.o. Alessandrino	172.680	Buzzi Langhi Davide	Rappresentante	X		172.680
a.t.o. Acquese	53.595	Lucchini Lorenzo	Rappresentante	X		53.595
a.t.o. Ovadese	90.854	Rapetti Giancarlo	Rappresentante	X		90.854
a.t.o. Novese	94.350	Miloscio Domenico	Rappresentante	X		94.350
a.t.o. Tortonese	103.749	Gnudi Flaviano	Rappresentante		X	
U.M. 'dal Tobbio al Colma' e U.M. 'tra Langa e alto Monferrato'	47.140	Ravera Franco	Presidente	X		47.140
U.M. 'Suol d'Aleramo'	35.407	Isola Claudio	Delegato	X		35.407
U.M. 'Langa Astigiana Val Bormida'	29.725	Gallareto Luigi	Delegato	X		29.725
U.M. 'Val Lemme'	14.222	Merlo Bruno	Presidente	X		14.222
U.M. 'Valli Borbera e Spinti'	21.723	Barbieri Silvio	Presidente		X	
U.M. 'Terre Alte'	50.318	Torre Giorgio	Presidente		X	
U.M. 'Valli Curone Grue Ossona'	11.822	Semino Fabio	Presidente	X		11.822
U.M. 'Alto Monferrato Aleramico'	18.010	Panaro Giuseppe	Presidente		X	
C.M. Terre del Giarolo	6.405	Musso Raffaella	Commissario		X	
Provincia Alessandria	240.092	Baldi Gianfranco	Presidente	X		240.092
Provincia Asti	9.908	Marengo Angelo	Delegato		X	
TOTALE	1.000.000			10	6	789.887

Presiede la seduta il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente dell'A.ato6 "Alessandrino".
Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, l'Ing. Adriano Simoni, Direttore dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino".

Relaziona il Sig. Presidente

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

vista la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;

vista la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 6 "Alessandrino";

vista la Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 36/148207 del 02/12/2004 ad oggetto *"Approvazione modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII nell'ATO 6 "Alessandrino", con la quale si è provveduto all'affidamento della gestione del SII nell'intero ATO"*;

visto il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, recante: *"Prime disposizioni urgenti per l'economia"*.

visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante: *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* ed in particolare l'articolo 21, commi 13 e 19, che ha trasferito all'AEGGSI *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici"*, precisando che tali funzioni *"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*;

visto l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal D.P.R. 116/11, che prevede: *"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"*;

visto l'art. 10, comma 14 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 che prevede: *"L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in*

conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»;

visto l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012 che specifica che l'AEGGSI:

- “c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, ...*
- d) predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;*
- f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;*

vista la deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/R/IDR dell'AEEGSI ad oggetto: *“Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”*, con la quale l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per la determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2016-2019;

visti, in particolare, le seguenti disposizioni previste dalla predetta Deliberazione 664/2015/R/IDR, art. 6 commi 1,2,3:

- 6.1 La regolazione per schemi regolatori declinata nell'Allegato A alla presente deliberazione è applicata attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione.*
- 6.2 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti:*
 - a) il Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;*
 - b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto*

il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.

6.3 *Nell'ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2016 al 2019 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore ad obiettivi specifici, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 9 e dall'Articolo 10 dell'Allegato A.*

visto l'articolo 7 della Deliberazione 664/2015/R/IDR che prevede:

7.1 *La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell'Allegato A della presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI), come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.*

7.2 *La determinazione delle tariffe per l'anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2015 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 8.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a-2).*

7.3 *Entro il 30 aprile 2016, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:*

a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 6.2;

b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";

d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 6, inviando:

i. il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2;

ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;

- iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 6.2;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.
- 7.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06.
- 7.5 Ove il termine di cui al precedente comma 7.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.
- 7.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 7.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.
- 7.7 Laddove a seguito di accorpamento tra gestioni, un unico gestore serva una pluralità di ATO, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, è trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito; si applica quanto previsto al precedente comma 7.6.
- 7.8 Laddove ricorrano le seguenti casistiche:
- a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
 - b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
 - c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
 - d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
- e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (θ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.
- 7.9 Nel caso di gestioni interessate da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito ai sensi delle norme vigenti, le somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti e i valori del moltiplicatore tariffario determinato d'ufficio, dovranno essere accantonate, presso i soggetti competenti, a sostegno del processo di convergenza gestionale e tariffaria.
- 7.10 Laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 7.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2016 è posta pari a zero. In sede di aggiornamento biennale o di revisione infra periodo, i medesimi costi di funzionamento saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito

dato atto quindi che, in applicazione della normativa citata, compete all'Autorità d'Ambito n. 6 "Alessandrino" predisporre la tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2016-2019, sulla base della metodologia prevista dalla deliberazione 664/2015/R/IDR dell'AEEGSI e dei dati inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati;

rilevato che gli Uffici dell'ATO6 si sono costituiti parte diligente verso il sistema gestionale mediante una rilevante attività di specificazione e chiarimento dei contenuti della nuova metodologia e dei conseguenti obblighi di trasmissione dati da parte dei gestori, in particolare realizzando incontri divulgativi e formativi con tutti i Gestori; nel corso di tali riunioni sono stati puntualmente esaminati tutti i dati trasmessi, formulate richieste di specificazione, forniti chiarimenti e/o integrazioni documentali;

vista la Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n.36 del 22/10/2001 ad oggetto: *"Determinazioni della Conferenza dell'A.d'A. sulle istanze di riconoscimento di salvaguardia e di prosecuzione transitoria di gestione in atto."*, con le quali la conferenza si è espressa sui riconoscimenti delle salvaguardie delle gestioni esistenti ed in particolare ha stabilito:

- **Riconoscere la salvaguardia delle gestioni ex art. 10, comma 3 legge 36/94 delle seguenti Aziende:**
 - ITALGAS, relativamente al servizio di acquedotto per i Comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone, Strevi, Visone;
 - Società Acque Potabili, relativamente al servizio di acquedotto per il Comune di Ovada.
- **Non riconoscere la salvaguardia delle gestioni ex art. 10, comma 3 legge 36/94 delle seguenti Aziende:**
 - ITALGAS, relativamente al servizio di acquedotto per il Comune di Sezzadio;

vista la Deliberazione n. 5 del 22/01/2007 ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per la prosecuzione della gestione del SII in Comune di Ovada, gestore SAP di Torino", con la quale è stata accolta la volontà della società SAP (subentrata ad Italgas) di essere inserita nel sistema d'Ambito, pur mantenendo l'attuale rapporto concessorio, accogliendo l'applicazione delle regolamentazioni tecniche, operative e tariffarie dello stesso, e di formalizzare l'integrazione in senso verticale della gestione dei servizi costituenti il Servizio Idrico Integrato nel Comune di Ovada;

vista la Deliberazione n. 34 del 06/10/2008 ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per la prosecuzione della gestione del SII in Comune di Strevi, gestore SAP di Torino", con la quale è stata accolta la volontà della società SAP (subentrata ad Italgas) di essere inserita nel sistema d'Ambito, pur mantenendo l'attuale rapporto concessorio, accogliendo l'applicazione delle regolamentazioni tecniche, operative e tariffarie dello stesso, e di formalizzare l'integrazione in senso verticale della gestione dei servizi costituenti il Servizio Idrico Integrato nel Comune di Strevi;

dato atto che, a seguito delle deliberazioni di cui sopra, nel 2016 la situazione gestionale relativa all'operatore SAP nell'ATO6 risultava essere:

- Gestore del SII nei Comuni di Ovada e Strevi (gestione riconosciute e inserite nel gestore unico virtuale d'ambito per le determinazioni tariffarie 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019)
- Salvaguardato ex art 10 comma 3 LR 13/97 per il solo servizio acquedotto nei Comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone e Visone (gestioni ex-CIPE);

- Gestore di fatto, non salvaguardato, per il solo servizio acquedotto nel Comune di Sezzadio (gestione ex-CIPE);

Vista la Deliberazione dell'Ato6 n. 10/2016 del 22/03/2016 ad oggetto "*Approvazione quadro riepilogativo delle gestioni in economia nell'A.ato6*" ed il relativo allegato, con la quale venivano individuati quali soggetti legittimati alla gestione del SII nell'ATO6 le seguenti società:

- AMAG Spa
- Gestione Acqua Spa
- Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl;
- Società Acque Potabili Spa (limitatamente ai comuni di Ovada e Strevi).

Vista la Deliberazione n. 16 del 31/05/2016 ad oggetto "Esame e approvazione determinazione tariffaria, anni 2016/2019 e Piano Economico Finanziario." Con la quale si è provveduto ad approvare la tariffa del SII per gli anni 2016-2019 per il cosiddetto gestore unico virtuale d'Ambito.

Dato atto quindi che il gestore SAP è stato inserito nel gestore unico virtuale d'ambito per le determinazioni tariffarie 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019 per le sole gestioni nei Comuni di Ovada e Strevi.

vista la nota ns. prot. 1619 del 29/12/2016 con la quale le società SAP e IRETI comunicavano un riassetto societario e conseguente cessione del ramo d'azienda relativo alle gestioni idriche nell'ATO6 alla società IRETI, già socio di riferimento di SAP

considerato che a seguito del suddetto riassetto il Gestore subentrante IRETI ha espresso la volontà di dismettere le gestioni nel territorio dell'ATO6, per cui è stato avviato un percorso di subentro da parte del gestore d'Ambito che ha portato all'effettivo subentro nel SII nei Comuni di Ovada e Strevi a far data dal 01/01/2018 e prevede la conclusione del passaggio entro il 30/06/2018 con il trasferimento delle gestioni residuali per il servizio di acquedotto nei Comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone, Visone e Sezzadio.

Vista la nota acquisita agli atti prot. n. 949 del 07/08/2017 con la quale la società IRETI richiedeva l'approvazione dell'adeguamento tariffario anni 2016-2019 per i Comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone, Sezzadio e Visone, cosiddetti ex-Cipe.

visto l'articolo 10 della Delibera 664/2015/R/IDR dell'AEEGSI "*Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario*" cita testualmente:

"sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori diversi dal gestore d'ambito, cessati ex lege, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, in violazione di quanto previsto dall'art. 172 del d.lgs. 152/06, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti e trasmessa all'Autorità."

Ritenuto quindi che relativamente al gestore IRETI, sussistano, sulla base dei documenti su riportati, i presupposti per la determinazione dell'aggiornamento tariffario ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015 anche per le gestioni del servizio acquedotto nei Comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone e Visone (cosiddetto gestioni ex-CIPE).

vista "*Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTI-2 e conseguenti valori tariffari anni 2016/2019*", redatta dall'Ufficio ed allegata quale parte integrante della presente Deliberazione;

considerato che essendo le gestioni in regime concessorio con contratti sottoscritti direttamente con i Comuni, che regolano il rapporto e le condizioni del servizio, per cui questi Uffici non dispongono di uno storico di dati e documentazione su tali gestioni, e che comunque gli Uffici si sono resi parte diligente chiedendo ulteriori dati e integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa al fine di cercare di effettuare le verifiche necessarie all'approvazione della predisposizione tariffaria;

considerato che:

- il rapporto ω tra gli investimenti in autofinanziamento nel quadriennio 2016/2019 previsti dal PDI approvato e il valore dei cespiti gestiti calcolato secondo la metodologia MTI-2 è superiore a 0.5;
- in conseguenza di quanto sopra lo schema regolatorio applicato è quello relativo al Quadrante IV previsto all'articolo 9 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEGSI 664/2015;
- non è stato inserito alcun importo relativamente alla voce FONI
- è stata prevista una rimodulazione dei conguagli prevedendo 20.000 € nel 2017, 25.000 nel 2018 e 25.989 nel 2019.
- d'accordo con il gestore è stato effettuato una riduzione dei CAPEX 2016 di 14.000 €.
- che gli aumenti determinati dalla metodologia di calcolo sono comunque inferiori al limite di aumento del 6,5%.

considerato che a seguito delle precedenti ipotesi sono determinate le seguenti grandezze che determinano il moltiplicatore tariffario per il periodo regolatorio 2016-2019:

	2016	2017	2018	2019
VRG^a	443.736	482.658	496.944	507.742
Capex ^a	65.056	80.800	90.119	99.933
FoNI ^a	-	-	-	-
Opex ^a	378.680	381.858	381.825	381.825
ERC ^a	-	-	-	-
RC ^a _{TOT}	-	20.000	25.000	25.985
g^a	1,059	1,076	1,108	1,132
variazione rispetto all'anno precedente	5,91%	1,64%	2,96%	2,17%

dato atto che:

è stato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art.8 comma 6 della Convenzione;

LA CONFERENZA dell'A.to6 "ALESSANDRINO"

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 789.887/1.000.000

DELIBERA

- 1) **Approvare** la "Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTI-2 e conseguenti valori tariffari anni 2016/2019 – Comuni ex CIPE", redatta dall'Ufficio ed allegata quale parte integrante della presente Deliberazione, relativamente ai Comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone e Visone.
- 2) **Approvare** di conseguenza per gli anni 2016-2019 i seguenti valori:

	2016	2017	2018	2019
VRG ^a	443.736	482.658	496.944	507.742
g ^a	1,059	1,076	1,108	1,132
variazione rispetto all'anno precedente	5,91%	1,64%	2,96%	2,17%

- 3) **Approvare** il relativo Programma degli Interventi 2016-2019 e Piano Economico Finanziario anni 2016/2022 contenuto nella relazione di cui al punto 1.
- 4) **Disporre** la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione suddetta all'ARERA per le determinazioni di competenza.
- 5) **Trasmettere** la presente Deliberazione e la documentazione suddetta alla società IRETI Spa.
- 6) Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio informatico dell'A.to6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'A.ato 6
f.to Gianfranco Baldi

Il Direttore dell'A.ato6
f.to Ing. Adriano Simoni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Alessandria, lì

Il Direttore Generale dell'A.ato6
Ing. Adriano Simoni
